

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 759-B)

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla 7ª Commissione permanente (Istruzione pubblica e belle arti, ricerca scientifica, spettacolo e sport) del Senato della Repubblica, nella seduta del 4 aprile 1973

modificato dalla 8ª Commissione permanente (Istruzione e belle arti) della Camera dei deputati, nella seduta del 18 ottobre 1973 (V. Stampato n. 2001)

d'iniziativa dei senatori ROMAGNOLI CARETTONI Tullia, PIERACCINI, CIFARELLI, ALBARELLO e PAPA

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 22 ottobre 1973*

**Modificazioni all'articolo 21 della legge 1º giugno 1939, n. 1089,
recante norme per la tutela delle cose di interesse artistico o
storico**

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

Articolo unico.

I commi secondo e terzo dell'articolo 21 della legge 1º giugno 1939, n. 1089, sono sostituiti dai seguenti:

« Le prescrizioni previste nel comma che precede sono emanate con decreto del Ministro, su proposta del soprintendente alle antichità o del soprintendente ai monumenti

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Articolo unico.

Identico:

« Le prescrizioni previste nel precedente comma vengono adottate con decreto del competente soprintendente alle antichità e ai monumenti, sentite le regioni interessate.

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

competente, o d'ufficio. Nel decreto, che è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* ed ha efficacia nei confronti dei proprietari interessati, dei loro successori ed aventi causa, sono forniti i dati catastali ed è data descrizione atta a definire esattamente i limiti dell'area su cui vengono imposti i vincoli.

Il decreto diviene esecutivo dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Esso viene trasmesso, successivamente alla pubblicazione, al competente ufficio tecnico erariale perchè prenda nota del vincolo nelle partite o nelle schede catastali; della nota deve essere fatto cenno in tutti gli atti e documenti che riguardano i mappali vincolati.

Il termine per ricorrere in sede giurisdizionale decorre dalla data della notificazione ai proprietari, possessori o detentori e loro successori ed aventi causa comunque interessati. Qualora questi risultino irreperibili o il proprietario sia di non facile identificazione per inesattezza delle indicazioni catastali, la notificazione viene effettuata mediante affissione del decreto, per tre mesi consecutivi, all'albo di tutti i comuni ove insistano gli immobili soggetti al vincolo, e in tal caso il termine per il ricorso decorre dal compimento del terzo mese di affissione all'albo.

L'esercizio della facoltà di cui al primo comma è indipendente dall'applicazione dei regolamenti edilizi o dalla esecuzione di piani regolatori ».

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Il decreto del soprintendente viene notificato alle persone, alla regione ed ai comuni interessati. Esso è definitivo e immediatamente esecutivo. Nel decreto sono forniti i dati catastali ed è data descrizione atta a definire esattamente i limiti dell'area su cui vengono imposti i vincoli.

Il decreto del soprintendente viene trasmesso, successivamente alla notifica, al competente ufficio tecnico erariale perchè prenda nota del vincolo nelle partite o nelle schede catastali; della nota deve essere fatto cenno in tutti gli atti e documenti che riguardano i mappali vincolati.

Qualora i proprietari, possessori o detentori e loro successori ed aventi causa, comunque interessati, risultino irreperibili o il proprietario sia di non facile identificazione per inesattezza delle indicazioni catastali, la notificazione del decreto del soprintendente viene effettuata mediante affissione della stessa, per tre mesi consecutivi, all'albo di tutti i comuni ove insistano gli immobili soggetti al vincolo.

Identico.